



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

### **Ufficio circondariale marittimo di Agropoli**

#### **Ordinanza n.70/18**

#### **(Gara di pesca)**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Agropoli:

- Vista:** la richiesta prodotta in data 18.10.2018 prot. n. 82/18 dal Sig. Antonio DEL BAGLIVO, in qualità di presidente della Lega Navale Italiana – Sez. Agropoli, relativa ad una gara di pesca che si svolgerà in data 18.11.2018 nelle acque antistanti il litorale di Agropoli;
- Vista:** l'autorizzazione demaniale marittima n. 37/18 in data 18.10.2018 rilasciata dal Comune di Agropoli;
- Vista:** l'autorizzazione n. 60/18 rilasciata in data 13.11.2018 dalla Capitaneria di Porto di Salerno;
- Considerata:** la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività nella zona di mare interessata dalla manifestazione e di assicurare la sicurezza della navigazione, nonché la salvaguardia della vita umana in mare;
- Visti:** gli articoli 17 (Attribuzione degli uffici locali), 30 (Uso del demanio marittimo) e 81 (Altre attribuzioni di polizia) del Codice della Navigazione e l'articolo 59 (Ordinanza di polizia marittima) del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;

#### **RENDE NOTO:**

**CHE IL GIORNO 18 NOVEMBRE 2018, DALLE ORE 07.30 CIRCA E FINO ALLE ORE 13.00 CIRCA, SI SVOLGERA' UNA GARA DI PESCA GENERICA NELLE ACQUE ANTISTANTI IL LITORALE DEL COMUNE DI AGROPOLI E PRECISAMENTE NELLO SPECCHIO ACQUEO DELIMITATO DAI PUNTI DI COORDINATE DI SEGUITO INDICATI (DATUM WGS 84):**

### CAMPO DI GARA

boa	Latitudine	Longitudine
1	40° 21' 00" N	014° 57' 20" E
2	40° 22' 59" N	014° 57' 00" E
3	40° 24' 00" N	014° 59' 10" E
4	40° 22' 00" N	014° 59' 53" E

## ORDINA

### Articolo 1 (interdizione dell'area)

Durante lo svolgimento della gara nel periodo e nella zona di mare indicato nel **rende noto** è vietato:

- a tutte le unità navali di navigare ad una distanza inferiore a **200 metri** dallo specchio acqueo riservato alla manifestazione sportiva, opportunamente delimitato con file di boe bianche/rosse intervallate a distanza di sicurezza tra di loro. È fatto comunque divieto di navigare ad una distanza inferiore a **200 metri** dalle unità navali impegnate nella manifestazione;
- lo svolgimento di qualsiasi attività, compresa quella natatoria, che possa ostacolare la navigazione e/o creare pericoli in genere all'interno dello specchio acqueo interessato dalla manifestazione.

L'organizzatore adotti ogni utile accorgimento atto ad evitare danni a persone e/o cose nell'area interessata dalla manifestazione e nelle immediate adiacenze. L'Autorità Marittima avrà sempre la facoltà di revocare o sospendere lo svolgimento della manifestazione quando lo ritenga necessario per qualsiasi ragione e a suo insindacabile giudizio.

Il presente provvedimento viene emesso allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e, pertanto, non esime l'organizzatore della manifestazione dal munirsi di ulteriori eventuali provvedimenti/autorizzazioni necessari da parte di altri Enti/Organi competenti, manlevando l'Autorità Marittima da responsabilità per danni che a qualunque titolo dovessero coinvolgere persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche nell'eventualità che il danno derivi dall'inosservanza delle prescrizioni sopracitate.

### Art. 2 (deroghe)

Le interdizioni di cui al precedente articolo 1 del presente provvedimento, non si applicano ai mezzi navali della Guardia Costiera, alle unità navali appartenenti ad altre pubbliche

amministrazioni competenti, alle unità di soccorso e/o di emergenza, oltre che alle unità navali e al personale partecipante alla manifestazione.

**Art. 3**  
**(disposizioni sanzionatorie)**

I contravventori alla presente Ordinanza:

- se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono negli illeciti amministrativi di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 s.m.i.;
- negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo o reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

**Articolo 4**  
**(pubblicità)**

Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "ordinanze" del sito informatico istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/agropoli>.

La diffusione è assicurata mediante:

- trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi interessati, ricadenti nel Circondario marittimo di Agropoli, per la pubblicazione nei rispettivi albi;
- trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria, nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

**Agropoli**, lì 14 Novembre 2018

**IL COMANDANTE**

**T.V. (CP) Giulio CIMMINO**

Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n°82 e ss. mm. ii.